

Semplificazioni in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro

Il nuovo Decreto 69/2013 del 21 giugno 2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" mira a semplificare alcuni adempimenti formali in materia di lavoro, con riferimento a quelli riguardanti la salute e la sicurezza, con minori costi e oneri amministrativi per le imprese, soprattutto medie e piccole.

Le nuove misure normative previste si sostanziano essenzialmente in otto punti. Ne diamo di seguito alcuni cenni.

1) DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali).

E' ora disposto che il datore di lavoro committente promuova la cooperazione ed il coordinamento dei lavori, servizi e forniture, eseguiti presso i propri luoghi di lavoro, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, allegato al contratto di appalto e adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Per i settori di attività a basso rischio infortunistico, il datore di lavoro potrà semplicemente individuare un proprio incaricato, in possesso di competenza, formazione ed esperienze professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento.

2) DVR (Documento Unico di Valutazione dei Rischi).

È stato aggiunto il comma 6-ter all'art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008 e sm.i. relativamente all'elaborazione del DVR. E' previsto che per le aziende operanti nei settori di attività a basso rischio, i datori di lavoro potranno attestare di avere effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fermi restando i relativi obblighi, utilizzando un apposito modello semplificato allegato al decreto, in aggiunta alla facoltà di utilizzare le procedure standardizzate, di cui al decreto ministeriale 30 novembre 2012.

3) FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Relativamente agli obblighi di formazione ed aggiornamento si prevede che in tutti i casi in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano a quelli previsti per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e dei dirigenti, preposti, lavoratori sia riconosciuto un credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.

4) NOTIFICA ALL'ORGANO DI VIGILANZA

In caso di : costruzione e di realizzazione di edifici o locali destinati a lavorazioni industriali, di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, laddove sia prevista la presenza di più di tre lavoratori, devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni relative all'oggetto delle lavorazioni, delle modalità di esecuzione delle stesse,

alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. Le informazioni devono essere comunicate dal datore di lavoro con le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.P.R. n. 160/2010, mediante modelli uniformi da approvare.

La trasmissione dei dati così effettuata sarà poi rigirata per via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio.

5) VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII del decreto 81 a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato;

- la prima verifica sarà effettuata dall'INAIL entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso tale termine il datore di lavoro potrà avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati;
- le successive verifiche saranno effettuate dalle ASL entro trenta giorni dalla richiesta, decorso tale termine il datore di lavoro potrà avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.
- E' precisato che l'INAIL, le ASL o l'ARPA avranno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione; e in tal caso il datore di lavoro si potrà avvalere dei soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche.

6) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

Sono previste alcune modifiche al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 :

- L'esclusione dal campo di applicazione del Titolo IV ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X del decreto 81,
- la semplificazione, nei cantieri temporanei e mobili, della modalità di redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), cioè il documento di valutazione dei rischi che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige in riferimento al singolo cantiere interessato dalle sue lavorazioni. Saranno infatti individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, connotati da praticità e semplicità di elaborazione e lettura.
- Analogamente nello stesso decreto citato saranno adottati modelli semplificati del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO)

7) COMUNICAZIONI

Il datore di lavoro può effettuare per via telematica, le **comunicazioni** previste:

- all'articolo 225, comma 8 (informazione ai lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale ad agenti chimici)
- all'articolo 240, comma 3 (comunicazione all'organo di vigilanza del verificarsi eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni)
- all'articolo 250, comma 1 (notifica all'organo di vigilanza delle attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione,

- rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate)
- all'articolo 277, comma 2 (informazione all'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché ai lavoratori ed al rappresentante per la sicurezza, degli incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 e 4).

8) DENUNCIA DEGLI INFORTUNI

(rif. Ns. news 035/2013 del 04/07/2013)

Modifiche al testo unico in materia di **denuncia degli infortuni di cui al DPR 1124/1965:**

- Abrogazione dell' art. 54 (sull'obbligo di notiziare l'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni)
- Modifiche all'art. 56 : mediante accesso alla banca dati INAIL dei dati relativi alle denunce di infortuni, la direzione territoriale del lavoro dovrà procedere, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL, all'inchiesta amministrativa al fine di accertare le condizioni per l'indenizzabilità ai fini assicurativi.

Tutte le modifiche normative decorreranno dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto 81.

Consulta il decreto allegato.

Lever Up Consulting S.r.l. è una società di Consulenza Aziendale Direzionale che eroga servizi di **consulenza e formazione** alle piccole e medie imprese a costi particolarmente vantaggiosi. Tra le offerte dei servizi di consulenza erogati, di assoluta attualità e necessità Vi segnaliamo:

Consulenza e formazione con enti accreditati per: adeguamento alla Normativa Nazionale - Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) - Privacy D.lgs. 196/2003; Sicurezza Sui Luoghi di Lavoro - Testo Unico per la Sicurezza Sui Luoghi di Lavoro D.lgs. 81/08; Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in Outsourcing; Implementazione di Sistemi per la Gestione della Qualità (Certificabili ISO 9001:2008); Implementazione di Sistemi di Gestione Ambientale (Certificabili ISO 14001:2004); Registrazione EMAS II; Implementazione di Sistemi per la Gestione della Responsabilità Sociale (Certificabili SA 8000); Implementazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza Alimentare (Certificabili ISO 22000 e ISO 22005 sulla Rintracciabilità di Filiera); Assistenza ai Sistemi di Gestione Aziendale in essere; Gestione Ufficio Qualità e/o Ambiente e/o Sicurezza in Outsourcing

Per info e contatti

Pina Fusco (back and front office) – e.mail info@leverup.it; pina.fusco@leverup.it

Tel. +39 081 3418449 - Fax + 39 081 3418449 - <http://www.leverup.it>